

mercoledì 19 marzo 2003

**IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO***Il nuovo art. 2371 c.c. precisa i criteri di nomina e i poteri attribuiti a chi presiede l'assemblea***Spa, presidente alla luce del sole***Va indicato nell'atto costitutivo o designato a maggioranza***DI ROBERTA COLARIOLI\***

Il nuovo articolo 2371 previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2003 disciplina in modo puntuale, rispetto alla telegrafica formulazione presente nel codice civile del 1942, le modalità di elezione e i poteri in capo al presidente dell'assemblea.

Tale norma, peraltro, se da un lato sembra tutelare i diritti della minoranza dei soci (attraverso la previsione della votazione per la nomina), dall'altro ha tralasciato di prevedere le ipotesi di abusi perpetrati da tal presidente.

**LA DISCIPLINA ATTUALE**


Il codice civile tuttora vigente dispone all'art. 2371, comma 1 che il presidente dell'assemblea nelle società per azioni è colui il quale sia stato espressamente indicato nell'atto costitutivo ovvero colui che è designato dagli intervenuti all'assemblea.

I due sistemi di individuazione rispondono, secondo quanto indicato dalla migliore dottrina, a opposte esigenze: l'individuazione del presidente attraverso la designazione nell'atto costitutivo soddisferebbe, infatti, il bisogno di efficienza e celerità nella più generale attività d'impresa. La designazione da parte dell'assemblea, invece, risponde alla necessità di garantire il diritto particolare del socio. La norma dell'art. 2371, comma 1, dopo aver indicato le modalità di individuazione del presidente, prosegue nella sua estrema sinteticità indicando soltanto che il presidente è assistito da un segretario (figura, quest'ultima, non necessaria ove il verbale debba essere redatto da un notaio: così il successivo comma 2). In mancanza di una chiara individuazione dei compiti e soprattutto delle facoltà in capo al presidente dell'assemblea (l'unica rinvenibile ex lege essendo la sottoscrizione del verbale ex art. 2375), la dottrina e la giurisprudenza hanno oscillato tra perimetrazioni più o meno ampie dei relativi poteri. La tesi più restrittiva garantisce

Caio, socio della XYZ spa, partecipando all'assemblea della società assiste ad alcuni episodi che egli ritiene illegittimi. Così come solitamente avviene, la designazione del presidente dell'assemblea viene espressa tacitamente. Inoltre, arrivata la discussione a un punto di particolare interesse per il socio, il presidente dichiara chiusa l'assemblea. Gli episodi, suscitando il disappunto del socio Caio, motivano lo stesso a richiedere il parere di un esperto, alla luce soprattutto del nuovo testo di riforma del diritto societario, al fine di premunirsi per il futuro da eventuali episodi simili.

**LA SOLUZIONE**

Il caso affronta due distinte questioni. Per quanto attiene alla prima, ossia la designazione tacita del presidente dell'assemblea, il nuovo art. 2371 previsto dal dlgs. n. 6/2003 prevede espressamente che il presidente dell'assemblea sia indicato nell'atto costitutivo ovvero eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia se rientri nel potere del presidente di dichiarare chiusa l'assemblea, in questo caso l'art. 2371, pur prevedendo una disciplina puntuale dei poteri del presidente dell'assemblea, nulla dice in merito.

**UN CASO  
AL GIORNO  
47**

al presidente un minimo di poteri che consistono nel verificare la valida costituzione dell'assemblea, nel dichiarare aperta la stessa, nel moderare la discussione (soprattutto in base all'ordine del giorno predisposto evitando divagazioni), nel dare la parola, nel dichiarare chiusa l'assemblea. Secondo la tesi più ampia, invece, a questo minimo di

attribuzioni si aggiungono anche quelle relative alla possibilità di escludere taluno dall'assemblea ovvero di escludere dal voto taluno degli intervenuti, fino ad arrivare alle ipotesi più estreme di chiudere l'assemblea (che, occorre sottolineare, è cosa diversa dal semplice dichiararla tale).

**■ LA NUOVA DISCIPLINA**

La nuova disciplina prevista dalla riforma del diritto societario, oltre a confermare la designazione, ab origine nell'atto costitutivo ovvero da parte dell'assemblea, del presidente, pone alcune precisazioni necessarie.

In particolare per quanto attiene alla modalità di nomina assembleare del presidente, il legislatore ha inteso chiarire che questi è eletto «con il voto della maggioranza dei presenti».

Si rileva, quindi, prima facie come ora sia necessaria una votazione per l'elezione del presidente dell'assemblea e non più una semplice approvazione tacita. O meglio, ove taluno dei presenti si opponga alla nomina tacita dovrà procedersi a una formale votazione che evidenzi i voti espressi. Tale norma, quindi, tende a tutelare quella minoranza silenziosa che spesso si vede attribuire una presidenza sgradita o quanto meno espressione tacitamente diretta della maggioranza al potere. Si ritiene peraltro, nel silenzio della norma sul punto, che le maggioranze da computare per la votazione siano quelle tipiche dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione ossia la maggioranza del capitale presente in assemblea. Inutile dire che ciò comporterà un fiorire di dispute giurisprudenziali su chi debba accertare il capitale presente in assemblea (atteso che la stessa non è stata ancora dichiarata aperta dal presidente) e sul modo di votazione (a scrutinio segreto, palese, per iscritto ecc.) che necessiterebbe di una previa votazione per stabilire le modalità di elezione del presidente.

Peraltro lasciando la risoluzione di questi dubbi a un auspicabile regolamento assembleare, la norma in commento prosegue con una novità che era da molti attesa.

L'art. 2371, infatti, delimita ora il potere del presidente, prevedendo espressamente che questi:

- verifica la regolarità della costituzione;

- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regola lo svolgimento dell'assemblea;
- accerta i risultati della votazione.

Tali poteri perciò si aggiungono a quell'unica attribuzione prevista ex lege all'art. 2375 di sottoscrivere il verbale insieme al segretario o al notaio. Dunque, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla norma in commento deciderà l'assemblea. O meglio, il presidente agirà secondo il proprio intendimento, ma ove vi sia opposizione, anche di un solo socio, alla decisione presa oltre il proprio potere ordinario (e ove non sia di diretta spettanza del presidente), la decisione deve essere rimessa all'assemblea sulla base di quel principio per cui il presidente è un soggetto «delegato» dalla assemblea allo svolgimento di funzioni ora espressamente disciplinate. In tema di presidenza dell'assemblea la dottrina è infatti ormai unanime nel ritenere tale figura non come un organo a sé, quanto piuttosto come soggetto che opera sulla base di una «delega» dell'assemblea, sede naturale di qualsiasi decisione a essa spettante, a eccezione di quelle proprie di altri organi. In tal senso, come ha sottolineato una eminente dottrina, si ritiene il presidente come «parte» dell'adunanza e dunque si dovrà ammettere che l'assemblea possa esercitare i poteri in vece sua ed eventualmente anche contro la sua volontà.

Per quanto riguarda il caso preso in considerazione, il socio Caio in una prossima assemblea potrà opporsi alla nomina tacita del presidente dichiarando apertamente il suo dissenso a una elezione tacita e richiedendo così come previsto dal nuovo art. 2371 la votazione a maggioranza dei presenti. Inoltre non rientra nel potere del presidente la chiusura repentina della assemblea (ovvero l'escludere taluno dalla votazione o dalla adunanza). Egli po-

trà solo proporre tali eventualità all'assemblea e in presenza di particolari circostanze (ad es. l'ora particolarmente tarda), ma ove la stessa assemblea non ritenga conclusa la discussione questa dovrà procedere fintanto che non siano stati esauriti tutti i punti all'ordine del giorno.

Caio, quindi, ben potrà, eventualmente insieme ad altri soci, chiedere la rimozione del presidente nel caso in cui questi proceda alla chiusura repentina dell'assemblea senza l'accordo della maggioranza. (riproduzione riservata)

**\* Fondazione Luca Pacioli**